



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott.ssa Maria Riolo	Presidente
dott. Mauro Bonaretti	Consigliere
dott.ssa Vittoria Cerasi	Consigliere
dott.ssa Maura Carta	Consigliere
dott.ssa Rita Gasparo	Referendario
dott. Francesco Liguori	Referendario (relatore)
dott.ssa Adriana Caroselli	Referendario
dott. Francesco Testi	Referendario
dott.ssa Iole Genua	Referendario

nell'adunanza in camera di consiglio del 10 aprile 2024 ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

sulla richiesta di parere del comune di Secugnago (LO)

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

VISTA la richiesta di parere del responsabile economico-finanziario del comune di Secugnago pervenuta il 4 aprile 2024 (SC_LOM - 4955 - I - 4/4/2024);

VISTA l'ordinanza n. 95 del 4 aprile 2024, con la quale la Presidente della Sezione ha disposto la trattazione della richiesta di parere nell'odierna adunanza;

UDITO il relatore, referendario Francesco Liguori;

PREMESSO

Il responsabile economico-finanziario del comune di Secugnago (LO), dopo aver esposto il seguente stato di fatto della gestione dell'esercizio 2023:

nella prossima seduta di Consiglio Comunale, approverà il Rendiconto 2023 che chiude con un avanzo di amministrazione pari a € 277.609,96 di cui:

- € 195.121,17 parte accantonata,
- € 1.002,06 parte vincolata,
- € 81.486,73 [...]

e l'intenzione dell'ente locale di «utilizzare la quota di avanzo libero per l'estinzione anticipata di prestiti, ai sensi dell'art. 187 comma 2) lett. e) del D.Lgs. 267/2000», chiede di conoscere:

se è possibile procedere nella stessa seduta di Consiglio Comunale con un punto successivo all'ordine del giorno, a variare il Bilancio di Previsione applicando l'avanzo libero per la finalità sopra riportata e quindi, prima dell'approvazione della Salvaguardia degli Equilibri di Bilancio.

CONSIDERATO

La Sezione ritiene di doversi arrestare di fronte all'insuperabile difetto di ammissibilità del quesito sotto il profilo soggettivo. La richiesta di parere, infatti, non proviene dal sindaco quale organo di vertice responsabile dell'amministrazione comunale e legale rappresentante dell'ente (sull'ammissibilità soggettiva "interna" si veda la deliberazione della Sezione delle autonomie n. 11/SEZAUT/2020/QMIG del 1° giugno 2020; negli stessi termini la deliberazione di questa Sezione n. 198/2023/PAR del 22 settembre 2023), né da altro soggetto legittimato.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Lombardia - dichiara inammissibile sotto il profilo soggettivo la richiesta di parere del comune di Secugnago.

Così deliberato nella camera di consiglio del 10 aprile 2024.

L'estensore
(Francesco Liguori)

Il Presidente
(Maria Riolo)

Depositata in Segreteria l'11 aprile 2024

Il Funzionario preposto
al servizio di supporto
(Susanna De Bernardis)